



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Istituto Comprensivo Statale di Marcheno**

Via Rinaldini,5-25060 Marcheno(BS)

☎ tel. 030/8960336-📠 fax030/8960464-✉ e-mail : [bsic85400n@istruzione.it](mailto:bsic85400n@istruzione.it) - [bsic85400n@pec.istruzione.it](mailto:bsic85400n@pec.istruzione.it)

🌐 sitoweb:[www.icmarcheno.it](http://www.icmarcheno.it)-cod.Fisc.:83001530175 – Codiceunivoco UFIMTU



# **Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'Istituto Comprensivo di Marcheno**

## **PREMESSA**

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e on-line e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di queste ultime; occorre viceversa fare opera di informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze di tipo sia cognitivo che affettivo e relazionale.

A tal fine la scuola promuove misure formative e informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo nella formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

## IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

### IL BULLISMO

Il termine italiano **bullismo** è la traduzione letterale della parola inglese "bullying", termine ormai comunemente usato nella letteratura internazionale per indicare il fenomeno delle prepotenze tra pari. Nel concetto di bullismo sono incluse situazioni diverse: la molestia può essere perpetrata sia da un singolo individuo sia da un gruppo; anche la vittima può essere un singolo individuo o un gruppo.

Il comportamento del bullo mira deliberatamente a fare del male o danneggiare, spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere, un desiderio di intimidire o dominare. In questi ultimi anni è stata data una definizione italiana al fenomeno delle prepotenze, ad opera di Menesini e di altre studiose (2000): *"Un ragazzo subisce delle prepotenze quando un altro ragazzo o un gruppo di ragazzi gli dicono cose cattive e spiacevoli. È sempre prepotenza quando un ragazzo riceve colpi, pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso in una stanza, riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e altre cose di questo genere. Questi fatti capitano spesso e chi subisce non riesce a difendersi. Si tratta sempre di prepotenze anche quando ragazzo viene preso in giro ripetutamente con cattiveria. Non si tratta di prepotenze quando due ragazzi, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta"*.

Perché una relazione tra soggetti possa prendere il nome di bullismo devono essere soddisfatte quattro condizioni:

- *si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta;*
- *queste azioni sono reiterate nel tempo;*
- *sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni in posizione dominante (bulli) e uno/alcuni più debole/i e incapace/i di difendersi (vittime);*

- *avvengono frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo o semplicemente sostenerlo e legittimarlo.*

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare spinte, calci, pugni...), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale (merenda, oggetti personali, soldi...);
- **verbale:** manifesto (deridere, inventare dei nomignoli, umiliare, svalutare, criticare, accusare, etc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, etc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dai giochi e dalle attività di gruppo, etc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Quando il bersaglio delle prevaricazioni è portatore di una differenza, si parla di bullismo discriminatorio. Pertanto esistono:

- il **bullismo omofobico:** persecuzione e molestia verso soggetti ritenuti omosessuali;
- il **bullismo razziale e/o razzista:** rivolto a persone provenienti da Paesi stranieri;
- il **bullismo verso i diversamente abili:** rivolto a persone disabili, con handicap fisico o mentale o che hanno difficoltà di apprendimento;
- il **bullismo a sfondo sessuale:** riscontrato soprattutto tra adolescenti e preadolescenti, avviene attraverso molestie sessuali, cioè attenzioni sessuali (di natura verbale, psicologica e fisica) non desiderate da soggetto.

“A che serve il bullismo in un gruppo di adolescenti e preadolescenti?”. Buccoliero e Maggi hanno risposto che spesso il bullismo “procura dei vantaggi”, distinguendo tra un bullismo di inclusione e di esclusione.

- Il **bullismo di inclusione** tende ad aumentare la coesione tra i membri del gruppo, vittime comprese. I “battesimi” dei neo-arrivati possono avere questa funzione, come pure il bullismo verso le vittime provocatrici, che attivamente ricercano le prepotenze per essere guardate da tutti e sentirsi parte del gruppo, o quello che si accanisce contro ragazzi portatori di una lieve disabilità con l’effetto, contestuale, di umiliarli e di porli al centro dell’attenzione, rendendoli parte del gruppo.
- Il **bullismo di esclusione** è quello in cui il gruppo si dà forza grazie all’esclusione di alcuni suoi membri individuati come vittime. È il ben noto meccanismo del **capro espiatorio** che priva della dignità di persona qualcuno a rinforzo della coesione tra tutti gli altri. Soprattutto in adolescenza la vittima è quasi sempre un compagno percepito come in qualche modo “diverso”. Il vantaggio qui è di tutto il gruppo tranne la vittima. Il bullismo è uno strumento utile sia per i prepotenti, che ne ottengono visibilità e popolarità, sia per chi assiste senza intervenire poiché può sentirsi al sicuro in una distribuzione di ruoli sufficientemente chiara, che per una volta li risparmia dall’assumere la posizione più scomoda.

Vi sono anche casi nei quali il vantaggio per il prepotente non è soltanto relazionale ma anche strumentale. Si misura in denaro consegnato ogni giorno, compiti da copiare, merenda o beni di ancora maggior valore. Parliamo allora di un **bullismo strumentale**, visto naturalmente dal punto di vista di chi lo agisce.

## IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è una variante del bullismo tradizionale. Con questo termine si intendono “atti volontari e ripetuti danni inflitti attraverso l’uso di dispositivi elettronici (pc, tablet, cellulari, etc.).

Secondo Chisholm *“il cyberbullismo coinvolge bambini e adolescenti sia come vittime che come perpetratori in attività violente, pericolose e minacciose nel cyberspazio. Il cyberbullismo, a differenza del bullismo in cui bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio; in esso, il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico e in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito”*.

Il cyberbullismo è:

- **volontario**: il comportamento deve essere deliberato, non accidentale;
- **ripetuto**: rispecchia un modello di comportamento che non è incidentalmente isolato;
- **dannoso**: la vittima percepisce che il danno è stato inflitto;
- su **dispositivi elettronici**: computer, cellulari, giochi etc.; questo è ciò che differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale.

Le caratteristiche peculiari del bullismo elettronico, rispetto a quello tradizionale, sono le seguenti:

- **possibile anonimato**;
- **aumento del distacco tra gesto e significato**;
- **è più doloroso e intrusivo**;
- **assenza di supervisione da parte degli adulti**;
- **contatto 24 ore su 24**;
- **raggiunge un numero potenzialmente elevatissimo di persone**.

Il cyberbullismo è un fenomeno complesso che si manifesta con modalità articolate e si può distinguere in:

- **flaming**: invio di messaggi violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali fra due o più utenti della rete. *Flame* è un lemma inglese che vuol dire “fiamma”, l’intento è inviare un messaggio deliberatamente ostile per accendere una discussione verso un singolo o una comunità;
- **harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi indirizzati verso la singola persona, che causano disagio emotivo psichico;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità e non si sente più al sicuro neanche tra le mura domestiche;
- **denigration**: divulgazione all’interno di comunità virtuali - quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet - di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, allo scopo di danneggiare la reputazione o l’amicizia di colui che viene preso di mira;
- **tricy o outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico o in un social;
- **impersonation**: appropriazione dell’identità virtuale della vittima per compiere una serie di azioni che la porranno in difficoltà relazionali e in imbarazzo. Il furto di identità può avvenire a due livelli di complessità informatica: l’aggressore può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire come un vero hacker riuscendo ad insinuarsi nell’account della vittima;
- **exclusion**: estromissione intenzionale di un altro utente dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo;

- **sexting**: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **happy slapping (schiaffo allegro)**: diffusione di un video dove la vittima è ripresa mentre subisce violenza psichica e fisica.

## **RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- individua attraverso il collegio dei docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### **IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività del gruppo bullismo per la pianificazione del progetto d'istituto e per la giornata contro il bullismo (7 Febbraio).
- coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia etc. per realizzare un progetto di prevenzione e contrasto;
- cura rapporti diretti fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi.

### **IL COLLEGIO DOCENTI**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### **IL CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

## **IL DOCENTE**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione del rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati all'uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione da intraprendere con gli studenti.

## **I GENITORI**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

## **GLI ALUNNI**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (messaggi, email...) che inviano;
- non possono acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali durante le attività scolastiche, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto:

- dagli artt. 3,33,34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581,582,594,595,610,612,635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043,2047,2048 del Codice Civile;
- dalla direttiva Miur n.16 del 5 Febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 Marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 Novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, art.1 comma 16 L.107/2015;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse degli studenti“;
- dalla **Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“**.

Con essa entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto di identità, diffamazione, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on-line al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Inoltre la legge prevede:

- **OSCURAMENTO DEL WEB:** il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo ( o per i minori di 14 anni il genitore) può chiedere al gestore del sito Internet o del social media, o al titolare del trattamento, di oscurare, rimuovere o bloccare contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su Internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e motori di ricerca.
- **AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE:** In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo, sulla falsariga di quanto già previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **DOCENTE ANTIBULLISMO IN OGNI SCUOLA**
- **PIANO DI AZIONE E MONITORAGGIO**
- **PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO, LINEE GUIDA NAZIONALI E LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO NELLE SCUOLE (ART. 4 L.71/2017)**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A SCUOLA**

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’istituto si impegnano a segnalare al dirigente scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

L’istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento di istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando **sanzioni disciplinari di tipo riparativo**, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’istituto (vedi tabella sottostante).

Per i casi più gravi, constatato l’episodio, il dirigente scolastico potrà contattare la Polizia postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psicosociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto a cura dello psicologo dell'istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di bullismo e cyberbullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

<b>AZIONE</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E INTERVENTI</b>
<b>SEGNALAZIONE</b>	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA	Segnalazione di episodi di bullismo o cyberbullismo al consiglio di classe o interclasse.
<b>RACCOLTA INFORMAZIONI</b>	Consiglio di classe Dirigente scolastico Referente bullismo Personale ATA	Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni.
<b>INTERVENTI EDUCATIVI SUI PROTAGONISTI (BULLO/I E VITTIMA/E) E LE LORO CLASSI</b>	Dirigente scolastico Referente bullismo Coordinatore di classe/interclasse Insegnanti di classe Alunni Genitori Psicologo dello Sportello Esperto esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri con gli alunni coinvolti</li> <li>• Incontri con i genitori degli alunni coinvolti</li> <li>• Discussione/Intervento in classe</li> </ul>
<b>INTERVENTI RIPARATIVI E DISCIPLINARI SUL BULLO/I</b>	Dirigente scolastico Referente bullismo Coordinatore di classe/interclasse Consiglio di classe/Interclasse Alunni Genitori Personale ATA Consiglio d'Istituto	<p>Si prevedono interventi riparativi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lettera di scuse alla vittima da parte del bullo e/o incontro con la vittima</li> <li>• compito sul bullismo e cyberbullismo</li> <li>• lavori socialmente utili a scuola</li> </ul> <p>A seconda della gravità dei fatti commessi si prevedono i seguenti interventi disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo personale del figlio</li> <li>• denuncia alle autorità competenti</li> <li>• sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni</li> <li>• sospensione fino al termine delle lezioni (*)</li> <li>• esclusione dallo</li> </ul>

		<p>scrutinio finale (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non ammissione all'esame di Stato (*)</li> </ul> <p>Se la situazione continua dopo gli interventi sopracitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasferimento in un'altra classe (*)</li> <li>• espulsione dalla scuola (*)</li> </ul> <p>(*) su decisione del Consiglio d'Istituto.</p>
<b>VALUTAZIONE</b>	Dirigente scolastico Consiglio di classe/interclasse	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il problema è risolto: fare attenzione e osservare costantemente;</li> <li>• Se la situazione continua: proseguire con gli interventi.</li> </ul>

La referente del bullismo e cyberbullismo  
prof.ssa Ghisla Paola